

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n.198/2018, ad iniziativa del consigliere Marconi, concernente «Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani)», nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Annalisa Del Bello e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 17/05/2018;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 maggio 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole;

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008
(Seduta del 21 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 198/2018 ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Traversini, concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani)», nel testo presentato dal proponente;

Udito il relatore Silvia Spinaci nella seduta n.16 del 21 maggio 2018;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

1. L'articolo 1 "Modifiche alla legge regionale 3/2018" è sostituito dal seguente:

"1.La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani) è sostituita dalla seguente:

"a) trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie in ausilio agli operatori professionali;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri e in affiancamento ai docenti e tutori titolati;"

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"c) attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;"

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è abrogata.

5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

“e) animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;”.

6. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia e in ausilio agli operatori professionali;”.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 la parola "privati" è sostituita dalle seguenti:

"le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

8. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"c) il rimborso delle spese sostenute dal volontario così come documentate;”.

9. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Articolo 6 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente in forma sintetica almeno le seguenti informazioni:

- a) gli enti pubblici e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno chiesto ed ottenuto l'accreditamento;
- b) gli interventi e le iniziative poste in essere ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) il numero delle persone anziane così come definite all'articolo 2 che hanno sottoscritto l'atto di impegno di cui al comma 1 dell'articolo 5;
- d) l'ammontare delle risorse erogate quale contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani nonché la loro ripartizione.”.

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale n. 198/2018 introduce limitate modifiche alla recente l.r. 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del Servizio Civile Volontario degli anziani) con lo scopo limitato ed espresso di accogliere specifici rilievi del Governo onde evitare l'impugnazione governativa della stessa l.r. n. 3/2018 in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

Le modifiche proposte sottraggono all'area di azione dell'anziano impiegato in servizio civile volontario specifiche attività di sorveglianza, custodia e vigilanza.

L'intervento di correzione proposto appare opportuno sia per ricondurre l'attività e l'impiego dei volontari in alvei di responsabilità adeguati e proporzionati al loro ruolo sia per evitare possibili interferenze con ambiti quali le funzioni di ordine e sicurezza pubblica che afferiscono alla competenza esclusiva statale.

Al contempo si avverte tuttavia la necessità di confermare le osservazioni che erano già state proposte dal CREL con parere n. 22 del 21/12/2015.

In particolare, si ritiene, infatti, che la contingente esigenza di novazione normativa potrebbe costituire occasione utile ad apportare alcune modifiche alla l.r. n. 3/2018, orientate a tutelare maggiormente la figura del volontario nel rapporto con il soggetto erogatore e nello svolgimento del servizio, a garantire nel sistema del servizio civile volontario degli anziani un significativo ruolo delle associazioni di volontariato in qualità di organizzazione non lucrative di utilità sociale e a realizzare attraverso il coinvolgimento dell'Assemblea Legislativa un'azione regolare di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attuazione della legge e degli effetti prodotti.

La recente adozione della legge delega 106/2016 e del conseguente d.lgs. 117/2017 di riforma del Terzo Settore nonché l'avvio di un percorso nazionale e regionale richiedono una elaborazione legislativa più ampia e comprensiva del tema dell'"invecchiamento attivo" come peraltro indicato dalle associazioni marchigiane del Terzo Settore congiuntamente alle associazioni di volontariato AUSER, ANTEAS, ADA.

Per quanto sopra si propone di:

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

1. L'articolo 1 "Modifiche alla legge regionale 3/2018" è sostituito dal seguente:

"1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani) è sostituita dalla seguente:

"a) trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie in ausilio agli operatori professionali;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri e in affiancamento ai docenti e tutori titolati;"

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"c) attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;"

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è abrogata.

5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"e) animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;"

6. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:

"j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia e in ausilio agli operatori professionali;"

7. Al comma 1 dell'articolo 4 la parola "privati" è sostituita dalle seguenti:

"le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

8. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"c) il rimborso delle spese sostenute dal volontario così come documentate;"

9. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

" Articolo 6 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente in forma sintetica almeno le seguenti informazioni:

a) gli enti pubblici e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno chiesto ed ottenuto l'accreditamento;

b) gli interventi e le iniziative poste in essere ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) il numero delle persone anziane così come definite all'articolo 2 che hanno sottoscritto l'atto di impegno di cui al comma 1 dell'articolo 5;

d) l'ammontare delle risorse erogate quale contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani nonché la loro ripartizione."

PROPOSTA DI LEGGE N. 198/2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2018, N. 3 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI”

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Al riguardo possono essere richiamate le stesse valutazioni effettuate con riferimento alla proposta di legge regionale n. 18/2015 “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento è finalizzato a superare le questioni di legittimità evidenziate dal Governo e ad assicurare la compatibilità della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani” al quadro normativo nazionale ed ai principi costituzionali.</p> <p>Lo stesso Governo, infatti, ha rilevato che le disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 3/2018, nella parte in cui prevedono attività di “sorveglianza presso le scuole, durante i movimenti degli studenti, presso le mense, le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus”(lett. c)), in attività di “sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni” (lett d)), e in attività di “custodia e vigilanza di musei, biblioteche,....parchi pubblici,..impianti sportivi,...centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali” (lett. e)), violano l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, il quale riserva alla com-</p>

	<p>petenza dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, con la sola esclusione della polizia amministrativa locale.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p> <p>Anche al riguardo possono essere richiamate le stesse valutazioni effettuate con riferimento alla proposta di legge regionale n. 18/2015 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani".</p>
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta è diretta a modificare la legge regionale n. 3/2018.</p> <p>Non incide, invece, su regolamenti regionali vigenti e non sussistono, pertanto, questioni di coordinamento con i medesimi.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>Considerato il fatto che la proposta è finalizzata a superare le questioni di legittimità evidenziate dal Governo e ad assicurare la compatibilità della legge regionale n. 3/2018 con il quadro normativo nazionale ed i principi costituzionali, è stata utilizzata la tecnica della modifica testuale delle specifiche disposizioni oggetto delle osservazioni.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non ci sono proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.</p>